

DOMANDA 8

SOGGETTI BENEFICIARI LINEA A- CODICI ATECO AMMISSIBILI

In riferimento ai soggetti beneficiari sulla Linea A, il bando prevede all'art. 4 che "possono beneficiare delle agevolazioni tutte le PMI operanti nei settori economici di cui all'Appendice B, costituite successivamente alla data del 06/04/09, iscritte al Registro delle Imprese". Al successivo comma 3 si precisa inoltre che "Al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 1 o 2 del presente articolo dovranno essere integralmente soddisfatti e risultare da apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 firmata dal legale rappresentante dell'impresa (come da Allegato 3). La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione della domanda dalla partecipazione al presente Bando."

Nel caso da sottoporvi si sottolinea l'impossibilità materiale, per una società costituita, post 06/04/09 con sede nel cratere, operante in un codice ateco non ammissibile a bando. La stessa società intende svolgere una seconda attività, rientrante tra i codici ateco ammissibili, e potrà comunicare la variazione dati presso l'Agenzia delle Entrate, mentre non sarà possibile aprire la nuova unità locale in CCIAA, senza le necessarie autorizzazioni amministrative.

Si chiede pertanto nello spirito del bando, di creare nuove attività nell'area del cratere, se l'istanza in questione possa essere accolta, stante l'avvio futuro della nuova attività.

RISPOSTA 8

Ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a) "*...possono beneficiare delle agevolazioni tutte le PMI operanti nei settori economici di cui all'Appendice B costituite successivamente alla data del 06/04/2009, iscritte al Registro delle Imprese...*"; ai sensi sempre dell'art. 4 comma 4, lettera b) "*...operare alla data di pubblicazione del presente Bando, o al più alla data di presentazione della domanda, nei settori la cui attività (primaria o secondaria censita al Registro Imprese) rientri nelle attività economiche identificate nei codici ATECO riportati nell'appendice B...*". Nel caso in esame l'impresa, essendo già avviata, è impossibilitata ad inserire il nuovo codice ATECO in CCIAA, senza prima disporre delle necessarie autorizzazioni amministrative, non potendo altresì censire l'attività secondaria come inattiva, cosa invece possibile per i soggetti di nuova costituzione. In tali casi, al fine di non creare disparità tra soggetti egualmente ammissibili, si renderà necessario produrre la variazione dell'attività relativa all'Agenzia delle Entrate, nonché indicando in domanda e in autocertificazione camerale le altre specifiche relative all'attività che si intende avviare con il dettaglio delle autorizzazioni/comunicazioni preventive alla stessa. In tali casi, la valutazione delle spese ammissibili sarà strettamente riferita alla loro coerenza con l'attività che si intende avviare.

Naturalmente, in sede di rendicontazione del progetto, la nuova attività oggetto del contributo dovrà risultare già censita in CCIAA. Inoltre, i requisiti di ammissibilità elencati all'art. 4 del Bando dovranno essere dimostrati prima dell'erogazione del contributo.